



CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Ordinanza N.

42

Data di registrazione

24/09/2025

**ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, CHIUSURA PRECAUZIONALE
OGGETTO: DEL MERCATO SETTIMANALE PER LA GIORNATA DEL 24-09-2025**

IL SINDACO

VISTA E CONDIVISA LA PROPOSTA CHE SEGUE:

Premesso che:

- in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 1/2018 e dal D.Lgs 267/2000 e s.m.i, il sindaco è Autorità territoriale di Protezione Civile; è preposto all'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti di cui agli art. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità o la salute pubblica; è responsabile dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo; è responsabile del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile;

Considerato che la distribuzione nel tempo degli eventi piovosi intensi in Sicilia insegna che non vi sono aree maggiormente esposte; però è possibile affermare che lo stato del territorio è diffusamente molto vulnerabile a causa dell'intensa urbanizzazione che ha spesso comportato una manomissione del reticolo di drenaggio naturale, con conseguenti rischi per i beni e per la popolazione derivanti da una non corretta regimazione delle acque superficiali;

Ritenuto che si rende oltremodo necessario attivare il Centro Operativo Comunale attraverso i Responsabili delle Funzioni di Supporto previste nella pianificazione vigente;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze" del 3.12.2008, in cui si definisce necessaria, per la prima risposta all'emergenza, l'attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentante le diverse componenti che operano nel contesto locale;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile” del 09.11.2012, in cui si definiscono le tipologie di eventi nell’ambito delle quali possono essere impiegate le organizzazioni di volontariato di protezione civile e vengono date indicazioni alle Amministrazioni Comunali perché possano disporne l’attivazione;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2021 “Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali ai sensi dell’art. 18, comma 4 del decreto legislativo n. 1/2018”;

Atteso che è in corso un consistente peggioramento delle condizioni meteo, con pioggia intensa e raffiche di vento, che potrebbe procurare danni alle persone, alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive nel territorio;

Considerato che la situazione della circolazione stradale è attualmente compromessa e appare opportuno procedere alla **SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE**;

Preso atto che, oltre agli interventi strutturali e preventivi indispensabili, come la manutenzione e il controllo dei sistemi di deflusso delle acque meteoriche, il potenziamento delle reti di smaltimento e, non da ultimo, il rigoroso rispetto di regole urbanistiche che consentano di mantenere quote, pendenze e superfici il più possibili idonee a prevenire fenomeni di allagamento, deputate agli organi competenti in via ordinaria, nelle more del compiuto svolgimento di tali attività, tra i compiti dell’Autorità di protezione civile rientra l’adozione degli interventi “non strutturali” di prevenzione e mitigazione dei rischi;

Ritenuto che il riscontro di uno stato dei luoghi che potrebbe divenire potenzialmente pericoloso per l’incolumità pubblica può legittimare il ricorso al potere extra ordinem da parte del Sindaco, non essendo necessario attendere l’attualizzarsi della minaccia, difatti, la potenzialità di un pericolo grave per l’incolumità pubblica è sufficiente a giustificare il ricorso all’ordinanza contingibile e urgente, anche qualora essa sia nota da tempo o “si protragga per un lungo periodo senza cagionare il fatto temuto, posto che il ritardo nell’agire potrebbe sempre aggravare la situazione, nonché persino allorquando il pericolo stesso non sia imminente, sussistendo, comunque, una ragionevole probabilità che possa divenirlo, ove non si intervenga prontamente in seguito al riscontrato deterioramento dello stato dei luoghi” (T.A.R. Lazio, n. 5237/2019);

Vista la legge 3 agosto 1999, n. 265 recante “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142” con la quale sono state trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all’articolo 36 del Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n.996, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 Febbraio 1981, N. 66;

Considerato che il Sindaco, quale autorità territoriale di protezione civile, ha la competenza ad emanare ordinanze – anche di carattere contingibile ed urgente - per emergenze di protezione civile - nonchè la competenza in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all’art. 12 della citata legge 3 agosto 1999, n. 265 e agli articoli 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 2 e 12 del D.Lgs 1/2018;

Atteso che la raccolta e l'allontanamento delle acque piovane dalle superfici stradali, urbane ed extraurbane, rappresenta un problema di idraulica minore, ma che tuttavia, in presenza di precipitazioni intense e persistenti, non può escludersi una recrudescenza del medesimo fenomeno, almeno finché non verranno attuati interventi strutturali di regimentazione delle acque e che nelle more della realizzazione di interventi strutturali, l'Autorità comunale adotta tutte le misure possibili in relazione alle risorse disponibili, al fine di prevenire pericoli per la pubblica incolumità;

Viste le Circolari CFD/IDRO SICILIA in ordine alle “Attività di prevenzione per il rischio meteo- idrogeologico e idraulico”;

Vista la Circolare n. 1/2023 di cui alla nota prot. n. 37505 /S04 CFD/IDRO SICILIA del 31/8/2023 recante “Nuovi scenari di rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Azioni urgenti di prevenzione e di preparazione all'emergenza per la mitigazione dei danni”;

Dato atto che il provvedimento di cui sopra costituisce direttiva per l'esecuzione delle azioni minime indispensabili necessarie alla prevenzione e mitigazione del rischio incombente sulla circolazione stradale e sulla popolazione al verificarsi di fenomeni di precipitazioni piovose intense e/o persistenti, nelle more dell'adozione della definitiva pianificazione di protezione civile;

Ravvisata la sussistenza, anche sulla base delle attività di previsione e allertamento emanate nell'ambito del sistema di allertamento regionale, di concrete esigenze di tutela urgente dell'interesse pubblico che non consentono di agire in via ordinaria, ragion per cui va fatto ricorso a tutte le risorse e le strutture operative, pubbliche e private, presenti sul territorio;

Considerato che:

- i rischi per la popolazione, derivanti dal grave stato di crisi che potrebbe essere causata da eccezionali eventi meteorici, non possano essere sottovalutati;
- nello svolgimento di tali funzioni, il Sindaco assicura il coinvolgimento di tutti gli uffici/servizi/settori dell'Amministrazione nel periodo ordinario e in emergenza, per garantire la massima partecipazione della struttura nello svolgimento delle attività di protezione civile;
- a sua volta, la struttura comunale di protezione civile deve garantire anche il raccordo e il coordinamento delle attività con gli Enti e le Amministrazioni esterne, nonché con le Società di servizi a partecipazione pubblica e le aziende private che possono concorrere all'effettiva operatività del servizio di emergenza comunale;

Atteso che, per garantire il coordinamento delle attività di protezione civile in situazioni di emergenza prevista o in atto di particolare criticità, il Sindaco in quanto Autorità territoriale di protezione civile, dispone dell'intera struttura comunale e può chiedere l'intervento delle diverse strutture operative della protezione civile presenti sul proprio territorio nonché delle aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità;

Visto il D.Lgs. 1/2018;

Vista la L.R. 31 agosto 1998, n. 14, norme in materia di Protezione civile;

Vista la L.R. 22/1994;

Visto l'art. 50, comma 5 e l'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.P. Regionale n. 12/2001 “Regolamento regionale concernente la disciplina delle attività di volontariato di protezione civile”;

Visto l'art. 25 del D.P.R. 616/1977

Visto l'art. 16 D.P.R. 66/1981
Visto il T.U.E.L. – D. Lgs. N. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

LA SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE PER LA GIORNATA DEL 24.09.2025.

1) La comunicazione della presente ordinanza mediante invio di copia, a mezzo p.e.c.:

- on. Presidente della Regione Siciliana presidente@certmail.regenie.sicilia.it
- sig. Dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile dipartimento.protezione.civile@certmail.regenie.sicilia.it
- S.E. il Prefetto di Trapani protocollo.preftp@pec.interno.it
- sig. Questore di Trapani gab.quest.tp@pecps.poliziadistato.it
- sig. Direttore l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani direzione.generale@pec.aspAlcamo.it
- sig. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani com.Alcamo@cert.vigilfuoco.it

AVVERTE

- che, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia o alternativamente al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione;
- che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L. n. 241/90 il responsabile del procedimento amministrativo è il dirigente preposto al servizio, dott. Ignazio BACILE;

DISPONE, infine

- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio online sul sito istituzionale del Comune di Alcamo e che venga resa nota al pubblico mediante i mezzi di comunicazione locali;
- l'esecuzione della presente Ordinanza a cura di tutte le Strutture operative locali afferenti al Comune di Alcamo e delle strutture occorrenti al concorso delle attività emergenziali nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione civile.

Comandante alla P.M. Dott. Ignazio Bacile

Il Sindaco
domenico surdi / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)